

Confidi Roma

GAFIART

STATUTO

ASSEMBLEA DEI SOCI - GIUGNO 2012

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito un Confidi, sotto forma di società cooperativa, denominato - Confidi Roma GAFIART società cooperativa, per brevità GAFIART soc. coop. o Confidi Roma soc. coop.

La Cooperativa ha sede in Roma.

La Cooperativa potrà, su delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere uffici filiali o succursali in Italia ed all'estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

Confidi Roma Gafiart, società cooperativa a mutualità prevalente così come specificato nell'art. 42 del presente statuto, ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi della legge n.326 del 24 novembre 2003, art. 13 e successive modificazioni e integrazioni, per favorire la concessione di fidi crediti e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, da parte di banche ed intermediari finanziari, agli associati, nonché l'erogazione di servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La Cooperativa si propone, inoltre, di assistere i soci nella formulazione e presentazione di richieste di credito di ogni tipo, di svolgere attività di informazione consulenza e assistenza ai consorziati per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché di prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

La Cooperativa, al fine di agevolare i soci nell'accesso al credito, stipula apposite convenzioni con banche, istituti di credito, intermediari finanziari ed altri enti e società pubbliche e private.

La Cooperativa con un fondo speciale, costituito ai sensi dell'art.15 della legge 7 marzo 1996 n. 108, potrà garantire i soggetti ad elevato rischio finanziario. La Cooperativa potrà stabilire accordi, convenzioni, contratti e protocolli d'intesa, con società associazioni ed altri enti, per lo svolgimento di servizi specialistici ai propri associati.

La Cooperativa può assumere, al fine di agevolare i propri soci, fidejussioni sotto qualsiasi forma finalizzate al miglioramento delle capacità di garanzia, e/o cogarantire

o riassicurare o controgarantire, con garanzie integrative o sussidiarie o attraverso appositi fondi, la propria attività di garanzia.

La Cooperativa potrà inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e cooperative con oggetto uguale, affine, complementare o strumentale al proprio.

La Cooperativa è iscritta nell'Elenco generale tenuto dalla Banca d'Italia.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa dura fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4 - Destinazione e costituzione del patrimonio

Il patrimonio netto della Cooperativa deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale ordinaria;
 - c) dalle riserve straordinarie;
 - d) dalle riserve costituite per delibera della assemblea per destinazioni di eventuali avanzi di gestione;
 - e) dalla riserva di rivalutazione;
 - f) dalle riserve indivisibili;
 - g) da donazioni, lasciti od elargizioni di associazioni e privati e da eventuali contributi dello Stato e di Enti pubblici;
 - h) da eventuali altri fondi costituiti per scopi speciali, comunque da nominarsi a favore della Cooperativa al fine di essere impiegati negli scopi sociali;
 - i) dal Fondo Consortile di cui all'art.1 comma 881 L. 296 del 27.12.2006;
- Il Patrimonio netto non può essere inferiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.

Art.5 - Capitale sociale

Il Capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna. Il Capitale sociale non può in ogni caso essere inferiore a 100.000 euro. Le quote sociali sono nominative.

Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome o ragione sociale, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

Le quote possono essere trasferite, per causa di successione, con effetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui all'articolo 11, sia ammesso in qualità di socio.

E' vietato compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle quote versate.

E' esclusa qualsiasi remunerazione del capitale sociale.

E' consentito alla Cooperativa l'acquisto ed il possesso di quote proprie, nel rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa nonché, l'imputazione al capitale sociale proprio, delle risorse proprie, costituite dai fondi rischi o da altri fondi e riserve patrimoniali, anche derivanti da contributi dello Stato o di enti locali e territoriali, e da altri enti pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 881 L. 296 del 27.12.2006.

Art. 6 - Spese di gestione

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione di cui al successivo art. 14, con i diritti e commissioni di cui al successivo art. 24, con le rendite finanziarie nonché con gli eventuali contributi a tal fine specificatamente erogati da enti pubblici o privati.

Art. 7 - Obbligazioni sociali

Per le obbligazioni sociali la Cooperativa risponde soltanto con il suo patrimonio.

TITOLO III: FONDI DI GARANZIA RISCHI

Art. 8 - Fondi di garanzia

I fondi destinati a garantire le operazioni di finanziamento comprendono:

- i fondi costituiti con i contributi di cui all'art. 2 della L.R. 10 settembre 1993 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni;

- i fondi costituiti con i contributi erogati dalle Province, dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla Regione Lazio;
- il fondo speciale per la prevenzione dell'usura;
- il fondo strumentale per il microcredito;
- i fondi di solidarietà consortile costituiti dai contributi versati dai soci;
- i fondi costituiti con i contributi di altri enti pubblici o privati comunque destinati al perseguimento dell'oggetto sociale;
- il Fondo Consortile di cui all'art. 1 comma 881 L. 296 del 27.12.2006.

Art. 8 bis - Fondi dedicati

I fondi dedicati, istituiti con risorse proprie e/o con contributi e risorse provenienti dalla Provincia di Roma, dalla Regione Lazio e da altri enti locali e istituzionali, si distinguono dagli altri fondi di garanzia rischi di cui al presente Titolo III, in quanto destinati a definiti settori e categorie. Le procedure di governance sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Sono istituiti:

- Fondo Cinema, Audiovisivi, Spettacolo, Cultura
- Fondo Professional, per liberi professionisti iscritti ai relativi albi e/o ordini
- Fondo Ricerca ed Innovazione
- Fondo Sanità
- Fondo Terzo Settore, per associazioni, onlus, fondazioni
- Fondo Extraconfidi, per imprese costituite da cittadini extracomunitari.

Altri fondi dedicati possono essere costituiti su specifiche esigenze individuate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 9 - Fondo speciale per la prevenzione dell'usura: finalità, gestione, rappresentanza

E' costituito il Fondo speciale per la prevenzione dell'usura, destinato a garantire fino all'ottanta per cento le banche gli istituti convenzionati e gli intermediari finanziari, costituito con i requisiti patrimoniali di cui all'art. 15 co. 3 della Legge 7 marzo 1996 n. 108. Il Fondo è incrementato dagli interventi previsti dalle leggi dello Stato e da eventuali contributi concessi dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura, Regione Lazio, Provincia e Comuni.

Le modalità di gestione del Fondo speciale per la prevenzione dell'usura sono dettate da apposito regolamento da approvare a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle normative vigenti.

Un esponente del Consiglio di Amministrazione, appositamente nominato, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, garantisce la corretta destinazione ed utilizzazione del fondo medesimo.

Art. 9 bis - Fondo regionale per la prevenzione dell'usura

La Cooperativa, al fine di perseguire le finalità della L.R. 23 del 24 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, potrà attuare gli interventi indicati all'art. 3, rispettivamente commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 23 del 24 agosto 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamenti di attuazione, in aderenza con le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Si intendono recepite dal presente statuto tutte le normative e regolamenti emanati dalla Regione Lazio in materia di prevenzione usura.

TITOLO IV : SOCI

Art. 10 - Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Requisiti dei soci

Possono essere ammesse a far parte della Cooperativa le imprese artigiane iscritte negli albi provinciali del Lazio, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive integrazioni e modifiche.

Possono, inoltre essere soci della Cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria che hanno sede nella regione Lazio, comunque non superiore ad un terzo della totalità dei soci (comunque nei limiti dell'art. 19 L.R. 25/95 e successive modificazioni ed integrazioni).

Possono, inoltre, essere soci: soggetti esercenti arti e professioni, titolari di partita IVA e lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e onlus, purché le piccole e medie

imprese socie di cui ai precedenti commi del presente articolo dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica della Cooperativa sia riservata all'assemblea.

Alla cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità dei soci.

I soci e/o i loro legali rappresentanti non debbono avere in corso procedure di amministrazione controllata di concordato preventivo o fallimento e non debbono aver subito condanne o pena che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Possono essere inoltre ammessi a far parte della Cooperativa con l'osservanza delle disposizioni e dei limiti di cui al 3° comma art. 6 della legge 8 agosto 1995 n. 443, Enti Pubblici nonché soggetti giuridici ed Enti Privati, intermediari finanziari, associazioni, banche, organizzazioni di categoria, che intendono concorrere alle finalità della Cooperativa.

Art. 12 - Domanda di ammissione

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dagli interessati o dai legali rappresentanti ed è annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

Art. 13 - Versamento quote

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, anche in tempi successivi, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere altre quote fino al raggiungimento del limite massimo consentito dalle norme vigenti.

Le quote complessivamente sottoscritte da ogni socio non possono in alcun caso superare il venti per cento del capitale sociale, né essere inferiore ai limiti di legge.

Art. 14 - Tassa di ammissione

Il socio versa all'atto della iscrizione una tassa di ammissione, il cui importo viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non inferiore a 51,65

Euro.

Art. 15 - Obblighi dei soci

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.

I soci non possono far parte di più consorzi né di più società consortili di garanzia fidi operanti nel breve termine.

Art. 16 - Scioglimento del rapporto sociale, esclusione

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro soci. Il recesso avviene su domanda del socio inviata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio se comunicata tre mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo (art.2532 c.c.).

E' prevista la esclusione del socio, ed è deliberata, come per la decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la revoca o sospensione dei titoli abilitanti previsti dall'art. 11 del presente Statuto o che trasferisce la propria sede fuori dalla regione Lazio o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità prevista dall'art. 11.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) per mancato pagamento, a norma dell'art.13 delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;
- b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente in relazione ai finanziamenti garantiti dalla Cooperativa.

La modifica dello statuto non può essere causa di decadenza o esclusione.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni previste per i soci recessi.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto (art. 2534 c.c.)

Art. 17 - Comunicazioni ai soci

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione a norma dell'art.2533 del Codice Civile.

Art. 18 - Liquidazione quote sociali

Il socio che ha ottenuto garanzie della Cooperativa, non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni ed obbligazioni assunte. Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all'importo versato.

Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida al socio il cinquanta per cento (50%) del valore della quota, di cui al comma precedente e assegna l'altro cinquanta per cento (50%) al fondo di riserva di cui all'art.4 lettera c).

Il pagamento di cui all'art.16 deve essere effettuato: entro sei mesi, dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie nei confronti del socio, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro i due mesi per i casi di decadenza o morte.

In ogni caso vengono applicate le disposizioni di cui agli artt. 2532 e 2535 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al venti per cento (20%), della consistenza complessiva del patrimonio sociale rispetto all'esercizio precedente.

Art. 19 - Responsabilità dei soci uscenti

Il socio, che cessa di far parte della Cooperativa, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione, o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Diritti dei soci

Il socio ha diritto a conoscere preventivamente i costi della garanzia e delle spese accessorie della Cooperativa, ha diritto di conoscere lo stato della sua richiesta di garanzia o le eventuali motivazioni in caso di diniego della garanzia da parte della Cooperativa.

Il socio ha diritto di conoscere le condizioni applicate ai finanziamenti garantiti dalla Cooperativa.

In caso di diniego della garanzia o di esito negativo del finanziamento da parte dell'istituto convenzionato, o di rinuncia da parte del socio, il socio medesimo ha diritto di recedere dalla Cooperativa e chiedere la restituzione delle quote sociali nei termini previsti dal precedente art. 18.

In ogni caso il socio non ha diritto alla restituzione della tassa di ammissione e/o di altre somme versate a titolo di istruttoria o di consulenza.

A ciascun socio ai sensi dell'art.2422 C.C. è riconosciuto il diritto ad esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, questi hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I diritti di cui ai precedenti due commi non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o degli adempimenti connessi e dipendenti dalla partecipazione alla Cooperativa.

TITOLO V: OPERAZIONI

Art. 21 - Prestazioni garanzia

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzie non prima di 15 giorni dalla accettazione della domanda di ammissione a socio.

Tuttavia la Cooperativa potrà concedere prestazioni di garanzia anche in tempi più brevi, purché l'operazione sia giustificata da particolari esigenze creditizie dell'impresa. La Cooperativa potrà, nelle more della accettazione della domanda di adesione, istruire la richiesta di finanziamento ed inoltrarla presso l'istituto convenzionato per un esame preventivo della richiesta medesima.

La concessione della garanzia avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione o da chi all'uopo delegato; nell'istruttoria della richiesta di garanzia la

Cooperativa dovrà tra l'altro, di norma, tenere conto:

- 1) della situazione patrimoniale dell'impresa e del richiedente, delle prospettive di sviluppo in termini di reddito;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti;
- 3) dell'eventuale incremento occupazionale o del mantenimento dei livelli occupazionali;
- 4) delle garanzie personali, delle capacità imprenditoriali e delle referenze del titolare o dei titolari della impresa richiedente e degli eventuali garanti;
- 5) delle garanzie già prestate dalla Cooperativa
- 6) delle condizioni socio-economiche dell'impresa
- 7) i soci di cui all'art. 11 co. 6 non possono usufruire di prestazioni di garanzie di cui all'art. 2 co.1 del presente statuto.

Art. 22 - Convenzioni

La Cooperativa stipula convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti ed intermediari finanziari abilitati, per la concessione di garanzie ai soci.

Tali convenzioni devono prevedere:

- 1) la costituzione di fondi di garanzia monetari vincolati a garanzia delle operazioni previste dalla convenzione;
- 2) l'indicazione del tipo di operazioni effettuate a fronte dei fondi di garanzia depositati;
- 3) le condizioni sulle operazioni effettuate;
- 4) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili.
- 5) criteri per la ripartizione dei rischi tra i soggetti che hanno concorso alla formazione del fondo rischi.

Art. 23 - Fondo di solidarietà consortile

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, con apposita delibera, un Fondo di solidarietà consortile al quale partecipano i soci, versando un contributo proporzionale alle garanzie ottenute.

Il regolamento del fondo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Diritti di segreteria ed oneri finanziari accessori

Ciascun socio, verserà alla Cooperativa un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie all'istruttoria della richiesta di finanziamento; l'entità del diritto di segreteria

sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina la commissione che i soci, beneficiari di garanzie, dovranno versare, quali oneri finanziari accessori alla prestazione di garanzia, sui finanziamenti ottenuti e sugli affidamenti utilizzati.

TITOLO VI : ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 25 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente della società. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di tre deleghe.

Il socio che decide di farsi rappresentare mediante delega, secondo le modalità di cui al precedente comma, dovrà anticipare, a mezzo fax, copia della delega, indicante il soggetto delegato, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegato, alla segreteria di Gafiart, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 26 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione avviene mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza della prima e seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione alternativamente o cumulativamente in uno dei seguenti modi: mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mediante pubblicazione su uno più quotidiani a diffusione provinciale, regionale o nazionale o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 27 - Presidente assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un delegato, il Presidente sceglie, se necessario, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori.

In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, che designa tra gli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 28 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedono è previsto un maggior termine, comunque non superiore ai centoottanta giorni.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio; b) nomina il Presidente della Cooperativa nonché gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio Sindacale ed i sindaci supplenti con i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ne stabilisce il compenso;
- d) prende atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed approva il programma annuale di massima del Consiglio stesso;
- e) tratta tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello Statuto ed a norma di legge;
- f) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) determina il numero degli Amministratori;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera sull'attribuzione del controllo contabile.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci e i loro delegati possono farvi inserire la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto, da almeno un quinto dei soci, non oltre il decimo giorno da quello in cui ha inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto a voto o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la

prima.

Le votazioni hanno luogo per voto palese o a scrutinio segreto secondo deliberazione dei partecipanti all'assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione s'intende respinta, per le elezioni alle cariche sociali a parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 29 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Qualora le modifiche dello statuto derivino dall'adeguamento a disposizioni normative inderogabili, il Consiglio di Amministrazione può provvedere con propria delibera.

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati: in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per le deliberazioni e le votazioni si applicano le stesse modalità previste per la assemblea ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società è necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto di voto, con voto espresso unicamente in sede di Assemblea Generale, mediante presenza fisica e non tramite corrispondenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Requisiti e composizione del Consiglio

L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea, fra i soci iscritti alla Cooperativa da almeno sei anni. o fra i mandatari di soci persone giuridiche iscritte alla Cooperativa da almeno sei anni. Tale requisito non si applica al Consigliere eventualmente indicato, nella relativa delibera di fusione, da ciascun confidi incorporato nella Cooperativa.

L'Assemblea al momento della nomina decide il numero dei Consiglieri.

I Consiglieri della Cooperativa, devono, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti

di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti normative.

Possono, inoltre, far parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, indicati quali loro rappresentanti dalla Regione Lazio, da ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della regione Lazio, o da altri enti pubblici quali loro rappresentanti, qualora tali enti partecipino con un contributo ai fondi di garanzia della Cooperativa o intendano comunque concorrere alle finalità della Cooperativa.

I Consiglieri di nomina assembleare, dovranno essere sempre in maggioranza rispetto al totale dei consiglieri eletti o nominati, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti una o più volte per ugual periodo.

I Consiglieri, che risultano assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio decadono d'ufficio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli con le modalità di cui all'art.2386 del Codice Civile.

I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

Art. 31 - Obblighi consiglieri

Gli Amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art. 32 - Convocazione Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno una volta ogni trimestre e quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta i sindaci o la maggioranza dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso o inviato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione deve altresì essere inviato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi. Il Consiglio può avvalersi di un segretario di propria nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la certezza dell'identificazione dei partecipanti alla riunione nonché consentano agli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, ai sensi del combinato

disposto degli articoli 2519 comma 1 e 2388 del Codice Civile.

Art. 33 - Validità delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti.

Art. 34 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa che non sono riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

- a) procedere alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) deliberare sulla ammissione sul recesso sulla decadenza e sulla esclusione dei soci;
- c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione;
- d) decidere sulle destinazioni delle rendite finanziarie maturate sui fondi;
- e) provvedere alla costituzione dei fondi di garanzia; stipulare convenzioni con banche, aziende di credito, intermediari finanziari, enti e società;
- f) deliberare il rapporto tra garanzie prestate ai soci fondi di garanzia;
- g) determinare gli importi di cui ai precedenti artt. 14 e 24;
- h) delibera sulla costituzione del fondo di solidarietà consortile di cui all'art. 23;
- i) determinare gli emolumenti annui per il Presidente;
- l) conferire deleghe e procure generali e speciali al Presidente e al Direttore Generale;
- m) deliberare la eventuale nomina del Vicepresidente;
- n) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;
- o) nominare il rappresentante legale del Fondo speciale per la prevenzione dell'usura;
- p) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti pubblici;
- q) accettare la costituzione in pegno di fondi di garanzia o di fidejussioni da parte di Enti pubblici o privati;
- r) deliberare le prestazioni di garanzia per quanto di competenza della Cooperativa;

- s) deliberare sull'assunzione o licenziamento del personale;
- t) deliberare la eventuale costituzione del Comitato Esecutivo, la sua composizione ed i suoi poteri;
- u) predisporre i regolamenti ed applicarli in via provvisoria fino alla approvazione da parte dell'assemblea ordinaria;
- v) deliberare sulle modifiche dello statuto per l'adeguamento a disposizioni normative inderogabili. Al Consiglio di Amministrazione è demandato pure il potere di: far partecipare la Cooperativa a consorzi provinciali, regionali e nazionali, associazioni o società che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei Confidi, o assumere partecipazioni in Enti o Società che svolgono attività strumentale o complementare alla Cooperativa o che il Consiglio ritenga comunque utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio è demandato il compito di amministrare controllare e dirigere il Fondo Speciale Antiusura costituito ai sensi dell'art. 15 della L. 7 marzo 1996, n.108.

Al Consiglio è demandato il compito di deliberare la eventuale costituzione di patrimoni , destinati ad uno specifico intervento ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 35 - Gratuità delle cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcuna remunerazione, tuttavia a questi compete il rimborso delle spese previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 36 - Nomina direttore generale

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina del Direttore Generale, come pure la revoca, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Direttore Generale possono essere svolte dal Presidente della Cooperativa.

Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 37 - Requisiti, poteri, emolumenti

La carica di Presidente può essere ricoperta solo da persona in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, tra i soci iscritti alla Cooperativa da almeno sei anni e che abbia ricoperto la carica di consigliere almeno per un triennio negli ultimi sei anni.

Il Presidente deve essere iscritto alla Camera di Commercio di Roma, quale titolare di impresa o legale rappresentante di impresa o di consorzio di garanzia collettiva dei fidi, da almeno dieci anni.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale della Cooperativa e dà esecuzione alle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo se nominato, provvede alle spese necessarie per il funzionamento della Cooperativa, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri sociali, impartisce direttive ad un Consigliere eventualmente designato dal Consiglio di Amministrazione o al Segretario, eventualmente nominato dal Consiglio, e vigila per accertarsi che il Consigliere designato, o il Segretario, operino in conformità agli interessi della Cooperativa.

Al Presidente il Consiglio può delegare parte dei propri poteri.

Il Presidente in caso di dimissioni assenza o impedimento, è sostituito per gli stessi motivi dal Vice Presidente se nominato.

Al Presidente della Cooperativa è riconosciuto un emolumento annuo per tutta la durata del mandato.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 38 - Composizioni e requisiti

La composizione del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel

registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre anni.

Per il Collegio Sindacale si applicano gli articoli 2398 e seguenti del Codice Civile.

Le funzioni del Collegio Sindacale possono essere esercitate da un organo monocratico, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, istituito ex art. 14, co. 13, legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 39 - Riunioni

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decade dalla carica.

La eventuale sostituzione di sindaci avviene con le modalità di cui all'art. 2401 del C.C. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione che garantiscano la certezza dell'identificazione dei partecipanti alla riunione nonché consentano agli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni dei Sindaci devono essere riportate in apposito libro.

Art. 39 bis - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società può essere esercitato: da un revisore contabile, o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, o dal Collegio Sindacale se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2409 bis del C.C. comma terzo.

L'attribuzione del controllo contabile ed il relativo incarico, è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina anche il corrispettivo spettante.

Per il controllo contabile si applicano gli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII: BILANCIO - UTILI - REQUISITI E ATTIVITA' MUTUALISTICI

Art. 40 - Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Cooperativa durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla approvazione affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 41 - Utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- alla riserva legale di cui al punto b) del precedente art. 4, per una quota non inferiore al 30 per cento della totalità di essi;
- alle riserve straordinarie di cui al punto c) del precedente art. 4;
- alle riserve indivisibili di cui al punto f) del precedente art. 4; tali riserve sono indivisibili durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta al Fondo di Garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisca o, in mancanza ai Fondi di Garanzia previsti dalle leggi vigenti.

E' vietata comunque la distribuzione a favore dei soci delle riserve e degli utili o dividendi sotto qualsiasi forma.

Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dalle leggi vigenti, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale ovvero il versamento di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Cooperativa.

Se per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, quando si riduce al di sotto del minimo stabilito dalle leggi vigenti, gli Amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Cooperativa.

Art. 42 - Requisiti mutualistici e svolgimento dell'attività mutualistica

Confidi Roma Gafiart è una società cooperativa a mutualità prevalente e nello specifico:

- a) è fatto assoluto divieto di distribuire degli utili e/o dividendi ai sensi dell'art. 13 comma 18 del D.L. 269/2003;
- b) non è prevista la remunerazione degli strumenti finanziari in quanto non né è autorizzata l'emissione;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) il patrimonio della Cooperativa che risulta disponibile al termine della liquidazione ovvero dopo lo scioglimento, dopo il pagamento di tutte le passività previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 23 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge 24\11\2003 n. 326.

La Cooperativa utilizza risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volte a favorirne, alle migliori condizioni, il finanziamento da parte delle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

La Cooperativa persegue l'interesse generale dei soci, eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale.

Le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio.

Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni della Cooperativa purché non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamentari previsti.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Scioglimento

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 del c.c..

La somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale aderisca la Cooperativa o, in mancanza, ai Fondi di Garanzia previsti dalle leggi vigenti.

art. 44 - Rinvii a norma di legge

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di società cooperative, Confidi e consorzi di garanzia collettiva fidi.

Nel presente statuto si intendono, altresì, recepite le disposizioni previste dalle leggi e normative nazionali e della Regione Lazio in materia di confidi e consorzi di garanzia collettiva dei fidi ed in particolare il comma 134 dell'art.1 della Legge n.244 del 24 dicembre 2007.

Si intendono recepiti il D.L. 201/2011, art. 39, co. 7 e la modifica apportata dall'art. 10 del decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1/2012 come convertito dalla Legge 27/2012).